



COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.10.2009 e modificato con
deliberazione n. 42 del 24/07/2015

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto	Pag. 5
Art. 2	Entrata in carica dei Consiglieri Comunali	5
Arti 3	Carattere del Mandato	5
Art. 4	Convocazione del Consiglio neo-eletto	5
Art. 5	Primi adempimenti del Consiglio neo eletto	5
Art. 6	Costituzione dei Gruppi consiliari	6
Art. 7	Commissioni consiliari permanenti	6
Art. 8	Compiti delle Commissioni	8
Art. 9	Pubblicità dei lavori delle Commissioni	8
Art. 10	Validità delle sedute e della risoluzione delle Commissioni	8
Art. 11	Pareri delle Commissioni	8

CAPO II - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12	Convocazioni	9
Art. 13	Iniziativa delle convocazioni	9
Art. 14	Procedura per la convocazione richiesta da un quinto dei Consiglieri	9
Art. 15	Data delle convocazioni e ordine del giorno	9
Art. 16	Formulazione dell'ordine del giorno	9
Art. 17	Tutela delle minoranze	9
Art. 18	Luogo delle riunioni	10
Art. 19	Avvisi di convocazione	10
Art. 20	Avviso al pubblico	11

CAPO III - LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI

Art. 21	Il Presidente	11
Art. 22	Il Segretario	11
Art. 23	Apertura dell'adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale	11
Art. 23	Numero legale	12
Art. 25	Designazione degli scrutatori	12
Art. 26	Approvazione del verbale della seduta precedente	12
Art. 27	Argomenti ammessi alla trattazione	12

Art. 28	Ordine della trattazione degli argomenti	12
Art. 29	Argomenti da trattarsi in seduta pubblica e segreta	13
Art. 30	Relazione introduttiva	13
Art. 31	Ordine degli interventi	13
Art. 32	Disciplina e durata degli interventi	13
Art. 33	Chiusura della discussione	14
Art. 34	Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte della Giunta e dei Consiglieri	14
Art. 35	Ordine delle votazioni	15
Art. 36	Forme di votazione	15
Art. 37	Dichiarazioni di voto	16
Art. 38	Interventi nel corso della votazione	16
Art. 39	Procedura e proclamazione dell'esito delle votazioni	16

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40	Attribuzioni del Presidente	16
Art. 41	Disciplina dei Consiglieri	17
Art. 42	Disciplina del pubblico	17
Art. 43	Contenuto dei verbali	17
Art. 44	Diritto dei consiglieri sui processi verbali e sul resoconto	18
Art. 45	Approvazione e rettifica dei verbali	14

CAPO V - L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

Art. 46	L'iniziativa	18
Art. 47	Procedura delle proposte	18
Art. 48	Informazione preventiva - Deposito e consultazione degli atti	18

CAPO VI - LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 49	Interrogazioni, interpellanze e mozioni	19
Art. 50	Interrogazioni	19
Art. 51	Interpellanze	19
Art. 52	Norme comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze - Decadenza	19
Art. 53	Interrogazioni dei cittadini	20
Art. 54	Mozioni	20
Art. 55	Ordini del giorno	20

CAPO VII- DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI – GLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 56	Doveri dei Consiglieri	21
Art. 57	Cessazione dalla carica di Consigliere	21
Art. 58	Sale dei Gruppi e delle Commissioni	21

CAPO VIII - DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 59	Contenuto del diritto di accesso	21
Art. 60	Diritto di informazione	22
Art. 61	Diritto di visione e di copia	22

CAPO IX - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 62	La procedura della convalida dei Consiglieri	22
Art. 63	Il documento programmatico	23
Art. 64	Mozione di sfiducia	23
Art. 65	Le nomine e le designazioni	23

CAPO X - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO

Art. 66	La relazione annuale della Giunta e la verifica dell'attuazione del programma di governo	23
----------------	---	-----------

CAPO XII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67	Entrata in vigore	24
----------------	--------------------------	-----------

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 2 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica, all'atto della proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 3 - CARATTERE DEL MANDATO

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato;
2. .Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva. Egli, pertanto, ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 4 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO

1. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le elezioni é fatta dal Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la stessa è presieduta dal Sindaco neo-eletto.
3. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale, determinata secondo i criteri di legge; a parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.
4. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

Art. 5 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. Nella prima seduta dopo le elezioni prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti.
Indi ha luogo il giuramento del Sindaco e la comunicazione della nomina degli Assessori, da parte di quest'ultimo

Art. 6 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista e, solo in questo caso, possono essere composti anche da singoli Consiglieri. Ciascun gruppo è rappresentato dal Capo gruppo.
2. . I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire alla Segreteria Comunale dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Tale dichiarazione deve essere confermata dal Capo gruppo per iscritto mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Tutti i Gruppi che non sono stati costituiti secondo le disposizioni di cui al comma 1 e che si costituiscono nel corso del mandato possono essere rappresentati solo se composti da almeno tre Consiglieri.
4. Ogni Gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del Capo gruppo.
5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Comunale dell'eventuale mutamento della propria composizione e della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.
6. In caso di mancata elezione o nelle more che l'elezione avvenga funge da Capo gruppo il Consigliere della lista che ha riportato la più alta cifra individuale, con esclusione pertanto dei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti.

Art. 7 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Nel Consiglio Comunale di Abbasanta vengono costituite numero cinque Commissioni consiliari permanenti, cui sono attribuite le seguenti competenze:

1^a Commissione: Elettorale;

2^a Commissione: Servizi alla Persona, Politiche Giovanili e della Famiglia;

3^a Commissione: Diritto allo Studio, Attività Culturali, Sport;

4^a Commissione: Ambiente, Agenda 21, Tutela del territorio e Politiche agro-pastorali;

5^a Commissione: Statuti e Regolamenti;

2 Sulla determinazione numerica e la composizione delle Commissioni deve essere di norma assicurata una presenza di Consiglieri in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi costituiti.

3 Le commissioni sono così composte:

1^a Commissione - Elettorale: ai sensi dall'art. 12, del T.U. n. 223/1967, come modificato dal secondo comma dell'art. 10, della legge n. 270/2005, come ulteriormente modificato dall'art. 3-quinquies, della L. 27/1/2006, n° 22, è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre, nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

2^a Commissione - Servizi alla Persona, Politiche Giovanili e della Famiglia: è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Parroco o suo delegato, da un Operatore Sociale del Servizio Comunale, da n° 1 esperto esterno professionista del settore (assistente sociale – sociologo/a – psicologo/a – pedagogista) nominato dalla Giunta Comunale e da n. 2 componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della Minoranza Consiliare. Sono invitati a partecipare alla Commissione, qualora si debbano affrontare

tematiche riguardanti le politiche giovanili, un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi e un rappresentante della Consulta dei Giovani.

3^a Commissione - Diritto allo Studio, Attività Culturali, Sport: è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dall'Assessore Comunale competente in materia di sport, dai Dirigenti scolastici, o loro delegati, degli istituti della Scuola dell'obbligo ricadenti nel territorio comunale, da un Operatore del Servizio Istruzione del Comune, dal Presidente della Consulta delle Associazioni/Gruppi/Comitati, da tre rappresentanti degli operatori del settore sportivo scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel comune, da due Consiglieri comunali, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

4^a Commissione - Ambiente, Agenda 21, Tutela del territorio e Politiche agro-pastorali: è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dall'Assessore Comunale competente in materia di Ambiente, dal Comandante della locale Compagnia barracellare, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello provinciale, da un esperto, dottore in scienze agrarie o medico veterinario o perito agrario, eletto dal Consiglio Comunale, da due Consiglieri comunali, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

5^a Commissione - Statuti e Regolamenti: è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, e da due Consiglieri comunali, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.

Le funzioni di Segreteria delle Commissioni sono esercitate, dal Segretario Comunale o da un dipendente del Comune designato dallo stesso Segretario.

Art. 8 - COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno il compito di esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, loro assegnate dal Sindaco, con esclusione di quelle concernenti persone.

Art. 9 - PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. Di ogni seduta di Commissione si redige, a cura del segretario, un resoconto dei lavori nel quale si fa menzione delle discussioni, delle risoluzioni, dei voti riportati pro e contro ogni proposta. I resoconti sono firmati dal Presidente e dal segretario della Commissione; copia del resoconto è trasmesso tempestivamente, a cura del segretario della Commissione, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Art. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti, purché in numero non inferiore a due.

2. Per la validità delle sedute congiunte di più Commissioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

3. La seduta viene dichiarata deserta qualora dopo trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione non sia presente il numero legale.

4. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - PARERI DELLE COMMISSIONI

1. I pareri delle Commissioni sono espressi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salvo proroga su istanza motivata del Presidente della Commissione per argomenti particolarmente complessi, da concedersi sentiti il Sindaco e il Segretario Comunale; trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la questione può essere senz'altro discussa dal Consiglio, intendendosi che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire.

CAPO II - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali è prevista l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Art. 13 - INIZIATIVA DELLE CONVOCAZIONI

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, in seguito a:

- a)- iniziativa del Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea;
- b)- domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
- c)- provvedimento prefettizio.

Art. 14 - PROCEDURA PER LA CONVOCAZIONE RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI

1. Nel caso previsto dal punto b) dell'articolo precedente la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e dei motivi che la sollecitano.

Art. 15 - DATA DELLE CONVOCAZIONI E ORDINE DEL GIORNO

1 La data della seduta nonché l'ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco.
2 La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda della quinta parte dei Consiglieri.

Art. 16 FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1 L'ordine del giorno del Consiglio, comprendente gli argomenti proposti dal Sindaco e gli altri argomenti prescritti dalla legge o dal presente regolamento, è normalmente costituito da:

- a) formali proposte di deliberazioni;
- b) interrogazioni, interpellanze.

2 All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, anche su proposta di un quinto dei Consiglieri, purché vengano comunicati a tutti i

componenti il Consiglio, non meno di 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta.

Art. 17 - TUTELA DELLE MINORANZE

1. Al fine di tutelare le prerogative delle minoranze consiliari è data facoltà ai gruppi di minoranza regolarmente costituiti, di proporre, per ogni ordine del giorno del Consiglio Comunale, un punto di discussione fra quelli di propria iniziativa.
2. A tal fine, entro i 10 giorni successivi alla celebrazione di ogni Consiglio Comunale, il capogruppo di minoranza segnala al Sindaco per iscritto o tramite email, l'argomento da porre al successivo ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 18 - LUOGO DELLE RIUNIONI

- 1 Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano nell'apposita sala del Comune.
- 2 Quando per particolari motivi, compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze, sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il Sindaco, stabilisce altra sede.

Art. 19 - AVVISI DI CONVOCAZIONE

- 1 La convocazione del Consiglio è fatta dal Sindaco in una delle seguenti forme:
 - a) mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio del Consigliere o a quello dallo stesso eletto;
 - b) se il Consigliere lo richiede mediante telefax o posta elettronica al domicilio effettivo o a quello dallo stesso eletto.
- 2 La consegna di cui al punto a) del comma precedente deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna.
- 3 L'avviso deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 48 ore prima di quella stabilita per l'adunanza; per le sessioni ordinarie il termine è di cinque giorni precedenti la seduta.
- 4 Qualora si proceda alla convocazione mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio dei Consiglieri o mediante telefax, all'avviso va allegato l'elenco degli oggetti da trattare. L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungersi agli altri, già iscritti all'ordine del giorno deve comunicarsi nei modi di cui ai punti a) e b) del comma 1, non meno di 24 ore prima rispetto all'ora stabilita per l'adunanza.
- 5 La fissazione della data della successiva seduta, indetta per l'eventuale prosecuzione dei lavori e comunicata in Aula dal Sindaco, equivale ad avviso di convocazione, senza che sia necessario inviare l'avviso scritto agli assenti.
- 6 Copia dell'avviso di convocazione è trasmessa al Revisore dei Conti ed a tutti gli enti ed organismi nei confronti dei quali tale trasmissione è prescritta da norme di legge o di regolamento.
- 7 Anche la seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta negli stessi termini e modi sopra indicati; quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è comunicato ai soli Consiglieri non intervenuti all'adunanza dichiarata deserta, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno.
- 8 Se la seduta nella quale avrebbe dovuto discutersi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno principale è stata dichiarata deserta per mancanza del numero

legale, anche gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno vengono trattati in seduta di seconda convocazione.

Art. 20 - AVVISO AL PUBBLICO

1 L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e diffuso alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione, l'impianto di diffusione sonoro (bando pubblico) e l'affissione di manifesti nelle località e nei locali pubblici più frequentati.

2 Nei giorni di seduta sono esposte all'esterno del Palazzo Comunale la bandiera nazionale, la bandiera della Regione Sardegna e quella dell'Unione Europea.

CAPO III - LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI -DISCUSSIONI E VOTAZIONI

Art. 21 - IL PRESIDENTE

1 Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco e, in caso di sua assenza viene sostituito dal Vice-Sindaco.

2 Il Presidente o chi lo sostituisce assume la presidenza delle adunanze del Consiglio con le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 22 - IL SEGRETARIO

1 Ad adempiere le funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il Segretario del Comune.

2 L'esclusione del Segretario é di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.

3 In caso di improvvisa assenza, impedimento imprevisto o astensione del Segretario, o del suo sostituto, assume la segreteria della seduta il Consigliere più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 23 - APERTURA DELL'ADUNANZA O SCIoglimento PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE.

1 Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone l'appello nominale dei Consiglieri presenti.

2 La seduta é dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.

3 Se il numero legale non é raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso la seduta é dichiarata deserta e ne é steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

4 Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Art. 24 - NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati non comprendendo nel computo il Sindaco.
2. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari “quorum” di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali particolari “quorum”.
3. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono dall’aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.

Art. 25 - DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. Qualora debbano svolgersi delle votazioni, tra i Consiglieri vengono scelti dal Presidente tre scrutatori, i quali assistono quest’ultimo nelle operazioni di voto e nell’accertamento dei relativi risultati; la minoranza ha diritto di essere rappresentata.

Art. 26 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Il Presidente a inizio adunanza dà lettura del processo verbale della seduta precedente per l’approvazione a termini dell’art. 45.

Art. 27 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell’ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste dall’art. 48; tuttavia nella prima ora dall’inizio della seduta sono consentite, nell’ordine delle richieste che dovranno pervenire di norma entro i primi 5 minuti, brevi comunicazioni sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all’ordine del giorno di una successiva adunanza.
2. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell’ordine del giorno, che mirino a provocare un voto o un giudizio del Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, sempre che tali proposte non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modificano provvedimenti amministrativi; analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone.

Art. 28 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno avviene nell’ordine di iscrizione.
2. Su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere, il Consiglio, a maggioranza dei voti, in qualunque momento può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Nel caso che degli oggetti previsti una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un’altra in seduta segreta, quella da trattarsi in seduta pubblica avrà la precedenza.

Art. 29 - ARGOMENTI DA TRATTARSI IN SEDUTA PUBBLICA E SEGRETA

1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione di regolamento, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse.

Art. 30 - RELAZIONE INTRODUTTIVA

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere incaricato.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Art. 31 - ORDINE DEGLI INTERVENTI

1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi i Consiglieri nell'ordine delle richieste; hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulle procedure delle discussioni e delle votazioni.
2. Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali di cui al primo comma dell'art. 35 o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
3. Sulle proposte pregiudiziali o sospensive non si svolge discussione. Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.

Art. 32 - DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Presidente dell'assemblea. Il Consigliere può svolgere l'intervento in italiano o nella lingua che più gli è familiare; in tale ultimo caso deve depositare presso la Segreteria generale, prima dell'inizio della seduta il testo dell'intervento nella lingua prescelta e della traduzione in italiano.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.
3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta e per la durata del tempo previsto per l'oggetto della discussione, salvo che per le questioni incidentali di cui al secondo comma dell'articolo precedente o per l'eventuale discussione particolareggiata prevista dal secondo comma dell'art. 33 ovvero per la formulazione delle proposte a norma dell'art. 34 e per la dichiarazione di voto contemplata all'art. 37; in ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta. La durata dell'eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Sindaco;
 - b) i dieci minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, nonché sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno, le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze;
 - c) i tre minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per la discussione particolareggiata, per l'illustrazione degli emendamenti;
 - d) i due minuti per le dichiarazioni di voto, per la dichiarazione a seguito della risposta ad interrogazioni od interpellanze, per le comunicazioni di cui all'articolo 35 e per tutti gli altri casi non espressamente previsti nel presente articolo.
5. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può togliergli la parola se il Consigliere, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Nei casi in cui la Commissione consiliare competente abbia espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di deliberazione in discussione é consentita soltanto la dichiarazione di voto.
8. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito, con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri. Al Sindaco, Assessore o Consigliere incaricato è concessa la replica finale senza limitazione di tempo.

Art. 33 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Se qualche Consigliere lo richiede ha luogo la discussione particolareggiata della proposta quando si tratti di un testo normativo redatto in articoli o di proposta composta di diverse parti.

Art. 34 - FORMULAZIONE E PUNTUALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI

1. Su ciascun argomento la Giunta o qualsiasi Consigliere ha diritto di fare proposte per approvare, respingere, rinviare, modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
2. Le proposte di cui al comma precedente sono presentate per iscritto mediante schemi di deliberazione, ordini del giorno, mozioni ed emendamenti.
3. Le proposte possono essere presentate prima o durante la discussione o anche al termine di questa; in ogni caso il Presidente, esaurito il dibattito, invita i presentatori a puntualizzare succintamente le loro proposte conclusive sull'argomento, chiedendo se intendano ritirare o modificare anche le proposte eventualmente avanzate in precedenza.
4. Quando su una proposta della Giunta la Commissione competente abbia formulato parere non favorevole su parti del provvedimento o proposte di modifica, il rappresentante della Giunta è tenuto a dichiarare in aula l'atteggiamento della stessa, sempre che non lo abbia già fatto in Commissione. In caso di accoglimento dei pareri e delle proposte suddette da parte della Giunta il

Presidente, ultimato l'eventuale dibattito, pone direttamente in votazione il testo della proposta comprensiva delle modifiche, sempre che nessun Consigliere vi si opponga e fermo restando il diritto alla presentazione di emendamenti da parte dei Consiglieri sulla proposta modificata.

Art. 35 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni vertono, nell'ordine sulle seguenti questioni:
 - a)- la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;
 - b)- la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo;
 - c)- il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, cioè la proposta intesa ad escludere, ovverossia a rigettare integralmente il provvedimento prospettato e a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esistente, o a passare ad altro punto dell'ordine del giorno dei lavori.

Art. 36 - FORME DI VOTAZIONE

1. I voti in Consiglio sono espressi: per votazione nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto; la votazione nominale può effettuarsi con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L'espressione del voto è normalmente palese; le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive.
3. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, con le modalità prescritte al quarto comma; le votazioni sono effettuate per alzata di mano quando il Presidente lo ritenga opportuno per esigenze di maggiore speditezza dei lavori.
4. La votazione nominale con appello ha luogo quando lo richieda un Consigliere; in tal caso il Presidente, dopo avere indicato il significato del "sì" e del "no", fa procedere all'appello dei Consiglieri; il Consigliere chiamato all'appello esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico; qualora vi sia divergenza fra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Consigliere di precisare il voto che intende dare; si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione le norme dell'art. 37.
5. La votazione per scrutinio segreto si attua per mezzo di schede; nei casi riguardanti persone il Presidente sentito il parere dei Capigruppo, ha facoltà di adottare la votazione mediante scheda affermativa o negativa, comunicando il nome o i nomi delle persone sulle quali verte la votazione ed indicando il significato del "sì" o del "no".
6. Le schede di votazione debbono essere vidimate dal Presidente e dal Segretario; il Consigliere fisicamente impedito ha diritto di farsi assistere da altro Consigliere o dal Segretario per l'espressione del voto; per assicurare la segretezza del voto il Presidente può disporre l'utilizzo di idonee attrezzature da sistemare nella sala consiliare in occasione delle votazioni.

Art. 37 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.

Art. 38 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione non é più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 39 - PROCEDURA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito; il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione é ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano di non volere prendere parte alla votazione e coloro che non possono votare perché interessati a norma di legge non si computano nel numero dei votanti.

4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.

5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.

6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.

7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti é nominato o designato il più anziano di età.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto anche in ordine all'interpretazione del presente regolamento **decide insindacabilmente** il Presidente, salvo appello al Consiglio in

caso di contestazione, sull'oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 41 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

1. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama una prima volta e nei casi di reiterazione che causano ulteriori disordini, può disporre l'espulsione dall'Aula, avvalendosi degli addetti alla vigilanza urbana (Polizia Locale) e, se necessario, della forza pubblica.

2. Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.

Art. 42 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento dell'adunanza.

2. Il Presidente richiama chi é causa di disordine e può ordinarne l'espulsione dall'aula; se del caso può disporre lo sgombero della stessa.

3. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale degli addetti alla vigilanza urbana e, se del caso, della forza pubblica.

Art. 43 - CONTENUTO DEI VERBALI

1. Il Segretario Comunale redige il processo verbale, delle formali deliberazioni comprese nell'elenco indicato all'art. 16, comma 1. lettera a).

2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal Presidente, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta; nel caso di discussione in seduta segreta il verbale non deve consentire l'identificazione dei Consiglieri intervenuti nel dibattito.

3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, annotate a cura del responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

Art. 44 - DIRITTO DEI CONSIGLIERI SUI PROCESSI VERBALI E SUL RESOCONTO

1. Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nei verbali e nel resoconto si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

Art. 45 - APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

1. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale. In tal caso si procede alla votazione senza discussione.

CAPO V - L'INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

Art. 46 - L'INIZIATIVA

- 1, L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.

Art. 47 - PROCEDURA DELLE PROPOSTE

1. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile. Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.
2. Il Segretario Comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare sin dall'origine eventuali irregolarità dopo aver sentito, se del caso, i proponenti.
3. Le proposte di deliberazione concernenti atti a contenuto normativo debbono essere corredate di una relazione illustrativa.

Art. 48 - INFORMAZIONE PREVENTIVA – DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

1. La preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al Consiglio è assicurata dal Sindaco - Presidente dell'Assemblea, mediante comunicazione a ciascun Consigliere dell'oggetto delle proposte
2. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio sono depositati nella sala delle adunanze almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta; di tali atti debbono far parte le proposte di deliberazione corredate dei prescritti pareri.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti indicati nel comma precedente nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati. Hanno inoltre diritto di ottenere, a richiesta e senza alcuna formalità, copia degli atti contenuti nelle proposte, ad eccezione dei progetti e degli altri elaborati non riproducibili con immediatezza.

CAPO VI - LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 49 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

Art. 50 – INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti e, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione é presentata normalmente per iscritto e trasmessa in copia al Presidente dell'Assemblea a cura del presentatore; in tal caso essa é posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o altro componente della Giunta o Consigliere incaricato provvedono a rispondere immediatamente salvo il diritto del solo interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

3. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni oralmente, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito dal secondo comma dell'art. 26; in questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro la prima seduta utile.

Art. 51 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo precedente; l'interpellante però ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di altro componente della Giunta o di Consigliere incaricato.

3. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, la mozione può essere presentata da qualsiasi altro Consigliere.

Art. 52 - NORME COMUNI ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE – DECADENZA

1. Il diritto a discutere l'interrogazione o l'interpellanza decade qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all'adunanza nella quale è fissata la discussione.

Art. 53 - INTERROGAZIONI DEI CITTADINI

1. Cento cittadini residenti nel Comune possono presentare al Sindaco interrogazioni per gli scopi indicati nello Statuto.

2. Il Sindaco ha facoltà di disporre che venga accertata l'autenticità delle sottoscrizioni e la qualità di cittadino dei firmatari, salvo che l'interrogazione sia fatta propria da un Consigliere comunale.

3. Accanto alle firme deve essere indicato in modo leggibile il cognome e nome, la data e il luogo di nascita nonché il domicilio dei sottoscrittori.
4. Il Presidente, accertata l'ammissibilità dell'interrogazione, comunica al primo firmatario la data della discussione.
5. Dopo la risposta uno dei firmatari può succintamente formulare osservazioni, dichiarando di essere soddisfatto o meno.

Art. 54 – MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia all'Amministrazione medesima.
2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.

Art. 55 - ORDINI DEL GIORNO

1. Possono essere presentati sull'argomento in discussione ordini del giorno, intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o parte di esso; gli ordini del giorno presentati prima della discussione generale possono essere illustrati dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione secondo la procedura di cui all'art. 36.
2. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.
3. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.
4. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il proponente, in caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio, che decide senza discussione per alzata di mano.

CAPO VII - DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI – GLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 56 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti dall'ordinamento ed alla difesa del prestigio dell'istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell'interesse generale; hanno l'obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di

mandato e debbono denunciare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque posto in essere.

Art. 57 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
2. Possono altresì essere dichiarati decaduti i Consiglieri che siano rimasti assenti a tre sedute senza giustificato motivo ovvero coloro che rinuncino espressamente alla carica di Consigliere con atto scritto depositato presso la Segreteria del Comune
3. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Sindaco - Presidente per iscritto, per email, per SMS o a mezzo di altro Consigliere almeno 30 minuti prima dell'inizio della seduta, indicandone i motivi; di ciò si dà atto nel resoconto della seduta.

Art. 58 - SALE DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI

1. Per l'espletamento delle funzioni consiliari, sono messi a disposizione dei Gruppi e delle Commissioni uno o più locali del Comune, opportunamente attrezzati, da utilizzarsi, se necessario, mediante idonea turnazione sulla base di direttive del Sindaco - Presidente.

CAPO VIII - DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 59 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro atto o provvedimento dell'ente non coperto da segretezza per disposizione di legge.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale.

Art. 60 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dai funzionari Comunali, nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti, tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del suo mandato.
2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o per i quali è stata già avviata l'istruttoria.
3. Il responsabile dell'ufficio è tenuto a fornire le informazioni contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di cinque giorni.

Art. 61 - DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti di cui all'art. 59; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la riproduzione dell'originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi atto mediante l'utilizzo di sistemi meccanici o meccanografici.

2. L'esercizio del diritto di visione e di copia da parte del Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non sia stato espressamente attribuito dal Consiglio.

3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia di atti soggetti a pubblicazione il responsabile dell'ufficio è tenuto ad esibire l'atto o il provvedimento o a rilasciarne copia contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di cinque giorni; su ciascun foglio della copia viene apposto a cura dell'ufficio, nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica di Consigliere comunale.

4. Non è ammissibile la richiesta di rilascio di copie di piani, progetti e, in genere, di elaborati grafici non immediatamente riproducibili.

CAPO IX - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 62 - LA PROCEDURA DELLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a depositare presso la segreteria del Comune l'elenco delle cariche e degli uffici ricoperti.

2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è adottata con votazione palese e globale.

3. Qualora si tratti di questione concernente l'ineleggibilità o l'incompatibilità di un Consigliere la deliberazione relativa è adottata a scrutinio segreto.

Art. 63 - IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

1. Entro il termine previsto dallo Statuto il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco è depositato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

2. Entro i successivi dieci giorni ha luogo la seduta consiliare: dopo l'esposizione del documento da parte del Sindaco e ultimato il dibattito viene posta in votazione la mozione di approvazione del programma di governo, che è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Indi si svolge la votazione su eventuali mozioni integrative del documento.

Art. 64 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una motivata mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione, diretta al Sindaco - Presidente dell'Assemblea, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri.
3. Il testo della mozione, sottoscritto in modo leggibile, deve essere depositato presso la Segreteria Comunale e tempestivamente recapitato al domicilio dei Consiglieri assieme all'avviso di convocazione recante l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno; la mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione

Art. 65 - LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio provvede entro i termini di legge alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del Consiglio stesso, debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.
3. Qualora le nomine di cui al primo comma debbano essere precedute da designazioni di organismi esterni, il Consiglio provvede in ogni caso se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta.

CAPO X - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO DEL CONSIGLIO

Art. 66 - LA RELAZIONE ANNUALE DELLA GIUNTA E LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Nella sessione dedicata all'approvazione del conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio la relazione annuale sulla propria attività.
2. La relazione contiene elementi:
 - a) sull'andamento generale dell'amministrazione, sull'attività della Giunta, dei singoli Assessori e degli uffici;
 - b) sui rapporti con gli organismi di partecipazione, con gli enti e con le gestioni consorziate;
 - c) sull'attività di coordinamento promossa dal Sindaco nei confronti di enti, aziende, istituzioni e società alle quali il Comune partecipa, nonché sui risultati conseguiti;
 - d) sul conseguimento degli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali, con le direttive e nel documento programmatico approvato dal Consiglio.

CAPO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità prescritte dallo Statuto.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.